

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI MILANO

(DISCIPLINA DI POLIZIA MORTUARIA)



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19 gennaio 2015 Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 22 luglio 2021, n. 81 del 27 settembre 2021 e n. 30 del 14 aprile 2025.

Sommario

TITOLO I – I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 (Oggetto	4
Art. 2	Fariffe	4
Art. 3	Servizi gratuiti - Agevolazioni	4
Art. 4	Gestione e vigilanza delle attività funebri e cimiteriali e custodia dei cimiteri	5
TITOLO II –	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI	6
Art. 5	Adempimenti conseguenti al decesso	6
Art. 6	Periodo e depositi di osservazione	6
Art. 7	Attività funebre	6
Art. 7.:	1 Trasporto funebre	6
Art. 7.2	2 Servizio funebre	7
Art. 8	Piano cimiteriale	7
Art. 9	Sepolture fuori dai cimiteri e tumulazioni privilegiate	7
TITOLO III –	TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI	8
Art. 10	Ammissione nei cimiteri	8
Art. 11	Reparti speciali	8
Art. 12	Sepoltura di cittadini benemeriti	8
Art. 13	Tipi di sepoltura	8
Art. 14	Concessione di manufatti per la tumulazione	9
Art. 15	Cremazione1	0
Art. 16	Esumazioni ed estumulazioni	0
TITOLO IV -	CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE1	2
Art. 17	Tombe di famiglia	2
Art. 18	Durata della concessione delle tombe di famiglia1	3
Art. 19	Decadenza e revoca della concessione delle tombe di famiglia e delle aree per la lor	.0
costruzio	ne1	3
Art. 20	Decadenza e revoca della concessione dei manufatti per la tumulazione	4
Art. 21	Estinzione	4
Art. 22	Rinuncia	4
Art. 23 rinuncia	Defunti tumulati in sepolture di cui a concessioni decadute, revocate, estinte o oggetto de 14	ik
Art. 24	Rientro in possesso di aree e manufatti da parte del Comune	4
Art. 25	Destinazione delle tombe di famiglia	5
TITOLO V -	REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI1	6
Art. 26	Orari di apertura dei cimiteri e atti esposti al pubblico	6
Art. 27	Circolazione veicolare	6

Art. 28	Regole comportamentali	16
Art. 29	Oggetti, fiori e piante ornamentali	17
Art. 30	Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri	17
Art. 31	Lavori nei cimiteri	18
TITOLO VI -	NORME FINALI	19
Art. 32	Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche	19
Art. 33	Sanzioni amministrative	19
Art. 34	Norme transitorie	19
Allegato 1 –	- Norme tecniche	20
Allegato 2 –	- Tabella delle violazioni	25
Indice analit	tico	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione comunale disciplina tutta l'attività e i servizi connessi con la morte di una persona, nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto delle condizioni ed esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.

Art. 2 Tariffe

I servizi e le forniture erogate, sia che siano a domanda individuale sia che siano disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Il pagamento, di norma, deve precedere l'erogazione del servizio.

La Giunta comunale può prevedere l'applicazione maggiorata, nel limite del 50%, delle tariffe per i defunti non residenti o in presenza di servizi richiesti da altri Comuni o Enti, fatta salva la stipulazione di apposite convenzioni.

Può, inoltre, istituire un biglietto, a pagamento, per l'ingresso nel cimitero Monumentale da parte di gruppi turistici in visita; la determinazione dell'importo seguirà i criteri già in uso per i musei civici. I relativi proventi saranno utilizzati per finanziare interventi nel cimitero Monumentale.

Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'Istat.

Art. 3 Servizi gratuiti - Agevolazioni

Qualora siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune, i seguenti servizi:

- servizio funebre (fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza funebre, indi al luogo di destinazione sul territorio comunale;
- sepoltura in campo comune o, se richiesta, cremazione e l'eventuale conferimento delle ceneri nel cinerario comune;
- il disbrigo delle pratiche inerenti, ivi compresa quelle per l'affidamento o la dispersione delle ceneri;
- l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.

Sarà considerato indigente il defunto con un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore alla soglia definita dai Servizi sociali comunali per il sostegno al reddito, o il defunto che al momento del decesso è ricoverato in struttura socio-assistenziale con oneri parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale.

Saranno considerati in stato di bisogno i familiari del defunto, ossia il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta di primo grado, il fratello e la sorella, che sono in possesso di un reddito o, in alternativa, di un valore ISEE, in corso di validità, inferiori alla soglia che sarà periodicamente stabilita dall'Amministrazione comunale.

Qualora non ricorra il presupposto di cui al comma che precede, l'eventuale disinteresse dei familiari, con ciò intendendo i soggetti di cui sopra, dovrà essere espressamente manifestato nelle forme di legge.

Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro trenta giorni dal decesso.

Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto l'eventuale servizio funebre, fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

In caso di particolare disagio socio economico, individuato sulla base di indicatori reddituali approvati periodicamente dalla Giunta comunale, potrà essere accordata la dilazione del pagamento per la sola

concessione dei manufatti e il suo rinnovo. In relazione all'importo da versare, la rateazione dovrà essere contenuta in un numero massimo di quattro rate e non potrà avere durata superiore a un anno.

In caso di rateazione, all'atto della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà, in ogni caso, versare un importo pari al 20% del corrispettivo della concessione.

L'Amministrazione comunale promuove accordi con le imprese di onoranze funebri per l'effettuazione di servizi a prezzo convenzionato, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui alla normativa comunitaria.

Art. 4 Gestione e vigilanza delle attività funebri e cimiteriali e custodia dei cimiteri

Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.

L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

Il Comune assicura la custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali e le relative aree sono soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.

Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, ovvero, concessione a terzi.

E' fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali¹.

E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

¹ Per i Cimiteri si veda specificatamente l'art. 28

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 Adempimenti conseguenti al decesso

Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'ordinamento di stato civile e alla vigente normativa in materia².

Art. 6 Periodo e depositi di osservazione

Per il periodo di deposito di osservazione dei cadaveri si rimanda a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali³.

A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato;
- alla casa funeraria;
- alla camera mortuaria di una struttura sanitaria;
- al civico obitorio;
- all'abitazione propria o dei familiari.

In questi casi il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti; il deposito presso il civico obitorio è a titolo oneroso.

In caso di soggetti deceduti sul territorio del Comune di Milano, in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria le salme sono trasportate, a cura del Comune, al civico obitorio. In questo caso il trasporto e la permanenza della salma sono gratuiti.

La gratuità della conservazione presso l'obitorio delle persone decedute nel territorio comunale è limitata al periodo di osservazione ovvero al tempo necessario per ottenere il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria per il seppellimento o per la cremazione, nel caso di relativa richiesta da parte dei familiari.

Non sarà richiesto da parte del Comune alcun corrispettivo per la permanenza della salma presso il civico obitorio nei primi tre giorni decorrenti dal rilascio del predetto nulla-osta.

La vestizione del cadavere presso il civico obitorio può essere eseguita, su delega dei familiari, da soggetti dotati di specifica professionalità; se svolta dall'Amministrazione, è onerosa, ma gratuita per familiari con ISEE inferiore a € 3.000,00.

Art. 7 Attività funebre

L'attività funebre nel Comune di Milano può essere esercitata, ai sensi della vigente normativa regionale, da soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata da un'Amministrazione comunale della Regione Lombardia.

Il Comune detiene un apposito registro nel quale sono iscritte le imprese di onoranze che effettuano servizi funebri nel territorio comunale, con gli scopi di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla effettuazione dei servizi richiesti.

Per la procedura di iscrizione, sospensione e cancellazione si rimanda alla relativa disciplina interna.

I soggetti non in possesso dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo possono effettuare solo il trasporto di feretri da e per il territorio comunale, se precedentemente concertato con l'impresa di onoranze funebri autorizzata dal Comune all'effettuazione del servizio.

Nella prospettiva di favorire la tutela dei diritti di informazione e di trasparenza verso i cittadini, verrà adottato un codice di comportamento, da sottoscriversi a cura delle imprese aderenti.

Art. 7.1 Trasporto funebre

Il trasporto di salma, qualunque ne sia la provenienza e di feretri provenienti da altri Comuni, può avvenire tutti i giorni nell'arco delle ventiquattro ore; negli altri casi l'orario dei trasporti funebri è stabilito dall'Amministrazione comunale.

-

² D.P.R. 3.11.2000 n. 396 e s.m.i.

³ D.P.R. 10.9.90 n.285 e s.m.i.; R.R.9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

Se i feretri provengono da altri Comuni il servizio funebre potrà essere effettuato solo previo il disbrigo pratiche presso l'ufficio preposto. In caso contrario, essi dovranno essere trasportati nei cimiteri Maggiore, Bruzzano o Lambrate e ivi collocati in camera mortuaria, sempre previo l'espletamento della pratica per ottenere l'autorizzazione all'ingresso del feretro. Negli orari di chiusura dei predetti cimiteri i feretri dovranno essere condotti al civico obitorio, fatta salva la possibilità di trasportarli in altra struttura all'uopo autorizzata.

Il trasporto di resti ossei e ceneri può essere effettuato da chiunque, previo rilascio di autorizzazione.

Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali. Il trasporto tra le strutture comunali di cadaveri, di defunti non completamente mineralizzati, di resti e di ceneri può essere effettuato dal Comune, per questioni organizzative, con mezzi e personale propri, ovvero tramite imprese all'uopo delegate dai familiari o incaricate dal Comune.

Art. 7.2 Servizio funebre

L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima.

Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega.

Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.

Può essere richiesto lo svolgimento di un corteo che accompagni il feretro nel percorso dall'abitazione del defunto alla parrocchia di appartenenza o, più in generale, al luogo di onoranza.

Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno risulti particolarmente difficoltoso, il soggetto esercente l'attività funebre potrà disporne la composizione al piano terreno, adottando, anche nei confronti degli altri condomini, tutte le cautele che l'igiene e la delicatezza dell'operazione esigono.

I funerali possono essere svolti ogni giorno dell'anno. Nella giornata di domenica e festivi possono essere fissati funerali provenienti oltre che da abitazioni o strutture assimilabili, anche da strutture ospedaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

L'ufficio preposto, a seconda delle necessità, fissa gli orari del servizio funebre, le modalità del suo svolgimento nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.

Il feretro può sostare in chiesa o nel tempio o altro luogo con finalità religiosa o in sala per le commemorazioni civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia.

Lo svolgimento delle esequie in luogo diverso dalla parrocchia di spettanza può essere autorizzato previo assenso del ministro di culto.

Terminata la funzione, l'autofunebre si deve dirigere direttamente al luogo di sepoltura o di sosta, seguendo il percorso più breve.

Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione in caso di particolari onoranze e per giustificati motivi.

La richiesta di sosta del feretro, presso luoghi diversi dall'abituale residenza del defunto, deve essere corredata del consenso dell'amministrazione dello stabile o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede sono tributate le onoranze.

Art. 8 Piano cimiteriale

L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato da un piano cimiteriale aggiornato periodicamente dall'Amministrazione comunale, al quale sarà data adeguata pubblicità.

Esso può prevedere, oltre alle aree destinate alla sepoltura, aree per la sosta e la socializzazione dei visitatori e spazi per la realizzazione di iniziative che valorizzino la memoria collettiva e gli aspetti storici e culturali dei cimiteri.

Art. 9 Sepolture fuori dai cimiteri e tumulazioni privilegiate

Le sepolture fuori dai cimiteri e le tumulazioni privilegiate sono disciplinate dalle norme vigenti⁴. Per la tumulazione di defunti nelle cappelle private fuori dai cimiteri si applica la tariffa vigente per la tumulazione nelle tombe di famiglia dei cimiteri suburbani.

-

 $^{^{4}}$ D.P.R. 10.9.90 n.285 e s.m.i.; R.R.9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 10 Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri del Comune di Milano sono accolti e seppelliti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, i defunti residenti o deceduti nel territorio comunale. Le parti anatomiche e i feti, nell'accezione di cui alla vigente normativa, per i quali non sia stata richiesta sepoltura sono, di norma, avviati a cremazione e le ceneri conferite in cinerario comune.

A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel comune le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti, che siano decedute in regime di detenzione con ultima residenza a Milano prima dell'inizio del regime detentivo, o iscritte Aire del Comune di Milano a prescindere dalla data di iscrizione.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti accolti i defunti destinati a sepoltura in tomba di famiglia.

La sepoltura avviene nel cimitero individuato dai soggetti che eseguono il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre (cfr. art. 7.2 comma 2), compatibilmente con la disponibilità di spazi nelle singole strutture. Nel caso in cui non sia manifestata nessuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio.

Per giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sepoltura nei cimiteri milanesi anche ai non residenti deceduti fuori Comune.

Art. 11 Reparti speciali

Le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i feti, nell'accezione di cui alla normativa vigente possono essere sepolti, su istanza del familiare o dell'avente titolo, esclusivamente nel cimitero in cui trovasi l'apposito reparto ad essi destinato.

Nel rispetto del piano cimiteriale, previa stipulazione di convenzione con l'Amministrazione comunale, possono, altresì, essere previsti reparti speciali destinati al seppellimento di:

- appartenenti a comunità etniche e religiose diverse;
- vittime militari o civili, in tempo di pace o di guerra;
- vittime di calamità;
- vittime della mafia.

In caso eccezionale possono essere istituiti altri reparti speciali a favore di enti o comunità, senza scopo di lucro.

Art. 12 Sepoltura di cittadini benemeriti

La sepoltura nei reparti destinati ad accogliere i cittadini benemeriti è concessa, in via esclusiva, dalla Giunta comunale, previa manifestazione di consenso, espressa da almeno i quattro quinti dei membri del Consiglio Comunale. Nello stesso manufatto di sepoltura, qualora residui uno spazio sufficiente, la Giunta comunale può ammettere unicamente la tumulazione delle ceneri o dei resti ossei del coniuge o dell'unito/a civilmente al/la cittadino/a benemerito/a, con oneri a carico del richiedente. E' riservata alla Commissione per le Onoranze al Famedio ogni valutazione riguardante l'attribuzione di particolari onori ai cittadini milanesi illustri o benemeriti.

Art. 13 Tipi di sepoltura

I cimiteri consentono, di norma, le seguenti tipologie di sepoltura:

- inumazione in campo comune per defunti di età superiore ai dieci anni, per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione in campo indecomposti, per un periodo non inferiore a due anni se trattati con sostanze biodegradanti ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni;
- inumazione di defunti di età inferiore ai dieci anni (campo bambini), per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione in campo feti, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- inumazione in campo di parti anatomiche riconoscibili, per un periodo non inferiore a cinque anni;

- inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diverse, di cui al precedente articolo, per il periodo stabilito nelle specifiche convenzioni;
- tumulazione in colombaro o sarcofago; tumulazione nei reparti o in campi ossari e cinerari; conferimento in ossario o cinerario comune;
- dispersione delle ceneri nel giardino del ricordo e, più in generale, in aree destinate a questa pratica.

Art. 14 Concessione di manufatti per la tumulazione

I cimiteri dispongono di manufatti per la tumulazione di feretri, cassette per resti ossei o urne cinerarie, da assegnare in concessione, avente la seguente durata, a scelta del concessionario:

- colombari e sarcofagi: trenta o quaranta anni;
- cellette per resti e ceneri: venti o trenta anni.

La Giunta comunale potrà definire la durata della concessione di manufatti non elencati in precedenza, che comunque non dovrà essere superiore a quarant'anni, quantificando la relativa tariffa anche in relazione alla durata stabilita e prevedendo, o meno, la possibilità di rinnovo.

La concessione di colombari, sarcofagi, cellette per resti e ceneri potrà essere rinnovata, a domanda, una sola volta, per un periodo pari alla metà della durata della concessione originaria.

Per il rinnovo di tutti i manufatti assegnati in concessione occorrerà corrispondere una tariffa pari ai due terzi di quella relativa alla concessione del manufatto, vigente al momento della richiesta. La domanda di rinnovo dovrà essere formulata non prima di sei mesi dalla scadenza della concessione originaria e comunque entro la pubblicazione del programma delle estumulazioni di cui al successivo art. 16.

In caso di mancato rinnovo, ovvero, allo scadere del periodo del rinnovo stesso, il Comune provvederà d'ufficio alla estumulazione dei defunti tumulati e a conferirne i resti nell'ossario o cinerario comuni o a inumare i resti mortali nel campo ad essi destinato.

E' ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati per il periodo residuo della concessione originaria a favore dei defunti ammessi alla sepoltura nei cimiteri in base alle previsioni dell'articolo 10. Il concessionario o gli aventi titolo potranno chiedere la tumulazione di nuove salme, resti, ceneri di coniuge, unito/a civilmente, parenti o affini. Non è ammessa la rioccupazione di cellette o colombari rinnovati. Nel caso di concessione perpetua, la rioccupazione del manufatto, singolo o raggruppato, determina la decadenza della perpetuità.

In caso di nuova rioccupazione di un colombaro la durata del diritto d'uso deve essere superiore ai vent'anni. In caso di durata inferiore il concessionario dovrà versare la tariffa corrispondente al manufatto.

I colombari, sarcofagi e le cellette per ceneri possono essere assegnati in vita, solo a coloro che abbiano compiuto i settanta anni di età e non abbiano parenti viventi entro il secondo grado.

Le cellette per ceneri possono essere assegnate in vita solo nel caso sia stata formalmente espressa la volontà di cremazione.

Le cellette per resti possono essere assegnate in concessione solo in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti.

All'interno di una celletta è consentita la tumulazione di due sole urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni interne del manufatto da occupare, purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale siano stati legati da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità. E' consentita la tumulazione, oltre al feretro, solo successivamente alla collocazione dello stesso, di tre urne per ceneri oppure di due urne per ceneri e una cassettina per resti ossei, oppure due cassettine per resti ossei e un'urna per ceneri, compatibilmente con lo spazio interno disponibile, purché i defunti da tumulare siano stati legati da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità.

Le concessioni a tempo indeterminato mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione dell'art. 20. Può sempre essere richiesta la rinuncia al vincolo di perpetuità: la domanda comporta, a scelta del concessionario o degli aventi titolo, la trasformazione della concessione perpetua in novantanovennale o la rinuncia all'originaria concessione.

Per la sepoltura dell'urna cineraria di un animale di affezione si applicano le norme regionali e, per le parti con esse compatibili, quelle contenute nel presente regolamento relative all'urna di un defunto.

Art. 15 Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in base alle norme vigenti⁵, che disciplinano anche le modalità per l'espressione della volontà da parte del defunto. A tale riguardo sarà considerata valida qualsiasi espressione di volontà del defunto, solo se contenuta in un atto avente la forma del testamento ai sensi dell'art. 587 comma 2 del Codice Civile.

Il Comune di Milano garantisce, ove non ostino difficoltà tecniche o cause di forza maggiore, la cremazione dei cittadini residenti o deceduti nel territorio comunale. Compatibilmente con le esigenze organizzative e la capacità produttiva dei propri impianti, è soddisfatta la richiesta di cremazione di cittadini non residenti e non deceduti nel territorio comunale.

I prodotti abortivi di presunte età di gestazioni dalle 20-28 settimane complete, i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane e come pure le parti anatomiche riconoscibili per i quali non sia avanzata richiesta di sepoltura, in base alla normativa vigente, saranno cremati secondo le modalità concordate con la Asl competente al rilascio della relativa autorizzazione.

Il Comune consegna le ceneri in apposita urna. In alternativa, il cittadino potrà chiedere che le ceneri siano collocate in un'urna fornita dal medesimo. L'urna deve essere chiusa e sigillata e contenere le ceneri di un solo defunto. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte. Trascorsi sei mesi senza che l'urna sia reclamata da alcuno, le ceneri saranno conferite nel cinerario comune e l'urna sarà smaltita.

L'affidamento e la dispersione delle ceneri è disciplinato dalle norme vigenti⁶.

L'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione.

La dispersione può avvenire anche presso il giardino del ricordo, realizzato all'interno del cimitero di Lambrate, ovvero presso aree cimiteriali destinate a questo scopo, previa corresponsione della relativa tariffa da determinarsi con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 16 Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ordinarie saranno effettuate non prima che sia decorso il termine di inumazione di cui all'art. 13 del presente regolamento, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale

In esito all'esumazione ordinaria, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei, stante il rinvenimento di cadavere non completamente mineralizzato, la cui valutazione è demandata agli addetti cimiteriali, in mancanza di richiesta di diversa destinazione, si procederà a nuova inumazione in campo indecomposti.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, trascorsi trenta giorni dalla data dell'operazione, i resti ossei rinvenuti saranno conferiti nell'ossario comune, a meno che i familiari o chiunque ne abbia interesse non abbiano disposto diversamente.

Le estumulazioni ordinarie saranno effettuate in seguito al mancato rinnovo della concessione, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.

In esito all'estumulazione ordinaria, nel caso in cui il cadavere non sia mineralizzato, si procederà a nuova inumazione in campo indecomposti. I resti ossei e le ceneri saranno conferiti nell'ossario comune.

Delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria sarà data pubblicità in conformità alle vigenti disposizioni⁷.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto, in via generale, dal Comune.

Le attività di esumazione e di estumulazione che non rientrino tra quelle descritte ai precedenti capoversi del presente articolo, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, su richiesta, a cura e spese dei parenti più prossimi del defunto, nei seguenti casi:

- per successiva tumulazione in tomba collettiva o individuale;
- per trasporto in altra sepoltura fuori Comune;
- per affidamento/dispersione delle ceneri.

-

⁵Legge 30.3.2001 n. 130 e s.m.i. e D.P.R. 15.7.2003 n. 254 e s.m.i.

⁶Art. 14 R.R.9.11.2004 n. 6 e s.m.i. e Legge 30.3.2001 n. 130 e s.m.i.

⁷ Art 20 R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

E' fatta salva, in via eccezionale, la facoltà del Comune di effettuare tali operazioni a propria cura e/o spese.

Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri saranno resi ai familiari, se richiesti all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione; se non richiesti, saranno consegnati all'ufficio Comunale Oggetti Rinvenuti, per le procedure di competenza.

E' proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono essere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti.

Monumenti, piante, foto, oggetti e segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dagli aventi titolo, previamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Allo scadere della sepoltura, in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per chicchessia; nel caso di opere cimiteriali giudicate di interesse artistico da personale comunale abilitato, il Cimitero ne promuove una catalogazione ed idonea custodia.

Tutto ciò che passa in proprietà del Comune può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato, a discrezione dell'Amministrazione comunale. Gli eventuali proventi derivanti dalla loro cessione saranno utilizzati per finanziare prestazioni e interventi per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.

La Giunta comunale stabilirà le fattispecie per le quali potrà essere accordata la cessione, a titolo gratuito, dei beni di cui sopra, avuto riguardo del valore dei medesimi e solo a favore di enti e comunità o associazioni non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

<u>TITOLO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE</u>

Art. 17 Tombe di famiglia

Nel rispetto del piano cimiteriale, il Comune può concedere a persone fisiche, ove disponibili e secondo l'ordine di presentazione delle domande, aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia a sistema di tumulazione

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare le aree per la realizzazione di tombe di famiglia ovvero di manufatti già realizzati rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, di cui all'art. 24 del presente regolamento, mediante procedure di evidenza pubblica.

I requisiti tecnici dei manufatti realizzabili sono riportati nell'allegato 1 al presente regolamento.

Al pari dei manufatti di cui all'art. 14, le aree per la realizzazione delle tombe di famiglia sono assegnate in concessione amministrativa.

Il diritto d'uso della sepoltura è finalizzato al seppellimento del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del concessionario, del coniuge, dell'unito civilmente, degli ascendenti degli ascendenti, dei discendenti sino al sesto grado, degli affini sino al sesto grado, del convivente moreuxorio del concessionario, del convivente del concessionario che risulta iscritto nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Milano e delle persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerenze, nel limite massimo di due, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura.

La realizzazione e la manutenzione della sepoltura sono a carico del concessionario.

Il Comune può altresì costruire manufatti da concedere in uso come tombe di famiglia. In tali casi le tariffe di concessione saranno determinate con specifico provvedimento della Giunta comunale.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Gli introiti derivanti dalla concessione di aree per la realizzazione, nei cimiteri, di tombe di famiglia sono destinati a finanziare investimenti nei cimiteri.

La concessione è regolata da apposito contratto, i cui contenuti essenziali sono i seguenti:

- tipologia e identificazione dell'area;
- generalità del concessionario;
- durata;
- numero dei posti;
- nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario nell'ambito degli aventi diritto d'uso come sopra specificato;
- obblighi giuridici ed economici;
- condizioni di decadenza e revoca.

In seguito al decesso del concessionario, eseguono la concessione gli eredi per successione legittima o testamentaria. Gli eredi possono disporre l'accesso alla tomba di famiglia a favore di chi abbia acquisito particolari benemerenze nei loro confronti o a favore di un defunto già nella stessa sepolto, fatto salvo il diritto d'uso della sepoltura degli altri aventi titolo.

Le aree possono essere assegnate a coloro che risultino residenti nel Comune dalla data di presentazione della domanda sino al momento della stipulazione del contratto di concessione.

Le aree non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia, in un cimitero del Comune di Milano.

Il contratto di concessione può essere cointestato a coniugi o fratelli purché ciascuno di essi abbia i requisiti di cui ai commi precedenti.

Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e di altro cognome a sua scelta, purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.

Il loro diritto d'uso è ammesso fino al completamento della capienza della medesima. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati, previo versamento della tariffa vigente al momento.

I defunti sepolti in una tomba di famiglia potranno essere estumulati per riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune o in altra sepoltura. E' esclusa la possibilità di richiedere il loro conferimento in ossario/cinerario comune. Le spoglie del concessionario originario di

una tomba di famiglia, se estumulate, dovranno, in ogni caso, essere ricollocate nel sepolcro, non ammettendosi, in alcun modo, la loro traslazione.

L'estumulazione da una tomba di famiglia, per la sua ristrutturazione, sarà effettuata su richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla concessione e a loro cura e spese.

A garanzia degli adempimenti del concessionario connessi alla realizzazione della sepoltura, all'atto della stipulazione del contratto, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, commisurato all'entità del suo valore. Esso è svincolato una volta avvenuti i controlli tecnico-amministrativi con esito positivo sulla sepoltura realizzata.

Il disbrigo delle pratiche relative alle sepolture di famiglia, presso l'ufficio preposto alla loro trattazione, può essere svolto dal concessionario o, in caso di decesso, dagli aventi diritto.

Ogni istanza inerente alla sepoltura dovrà essere presentata in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi diritto a disporre della sepoltura. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità sulla titolarità del soggetto con il quale tratta.

Per la sepoltura dell'urna cineraria di un animale di affezione si applicano le norme regionali e, per le parti con esse compatibili, quelle contenute nel presente regolamento relative all'urna di un defunto.

Art. 18 Durata della concessione delle tombe di famiglia

La concessione delle aree per la realizzazione di sepolture collettive è a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove.

La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipulazione del relativo contratto.

Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.

E' consentito rinnovare una concessione scaduta una sola volta. La durata del rinnovo è pari alla durata originaria. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente al momento del rinnovo.

Le concessioni a tempo indeterminato mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione del successivo art. 19. Può sempre essere richiesta la rinuncia al vincolo di perpetuità: la domanda comporta, a scelta del concessionario o degli aventi titolo, la trasformazione della concessione perpetua in novantanovennale o la rinuncia all'originaria concessione.

La Giunta comunale potrà stabilire gli indirizzi e la durata della concessione per le tombe di famiglia tipologicamente diverse rispetto a quelle indicate nell'allegato 1, che comunque non dovrà essere superiore a novantanove anni, quantificando la tariffa anche in relazione alla durata stabilita.

Art. 19 Decadenza e revoca della concessione delle tombe di famiglia e delle aree per la loro costruzione

Relativamente alle tombe di famiglia, la concessione decade per:

- la mancata presentazione del progetto della tomba, comprensiva del monumento, entro un anno dalla data della sua decorrenza, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive e impreviste;
- la mancata costruzione della tomba di famiglia, comprensiva del monumento, entro il termine di tre
 anni dalla data della sua decorrenza, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per
 causa di forza maggiore o difficoltà oggettive e impreviste;
- traslazione non temporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura, che abbia determinato lo svuotamento completo della tomba.

Potrà essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- stato di abbandono della sepoltura;
- mancata ricollocazione del monumento in seguito alla sua asportazione temporanea;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale;
- difformità delle opere rispetto al progetto presentato;
- sepoltura di non aventi titolo;
- mancato pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di rateazione.

Il provvedimento di decadenza della concessione dovrà essere adottato nel termine massimo di 180 giorni dall'avvio del relativo procedimento. Per la notificazione degli atti inerenti tale procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. C.p.c.; nel caso di persona con residenza, dimora e domicilio

sconosciuti, la notificazione avviene mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e negli appositi spazi informativi dei cimiteri.

La revoca delle concessione è disciplinata dalla normativa vigente⁸.

Art. 20 Decadenza e revoca della concessione dei manufatti per la tumulazione

Relativamente ai manufatti per la tumulazione, la concessione decade per:

- traslazione non temporanea del defunto per il quale il manufatto era stato concesso;
- mancata tumulazione del defunto cui era stato assegnato in vita il manufatto.

Potrà essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto;
- stato di abbandono del manufatto;
- mancata ricollocazione della lastra di chiusura, in seguito alla sua asportazione temporanea;
- mancata incisione dell'epigrafe nei termini temporali previsti ovvero la sua difformità rispetto alla richiesta presentata;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale;
- mancato pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di rateazione.

La revoca delle concessione è disciplinata dalla normativa vigente⁹.

Art. 21 Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo e nei casi della normativa vigente¹⁰.

Art. 22 Rinuncia

In caso di rinuncia alla concessione, anticipatamente rispetto ai termini temporali previsti per la sua naturale scadenza, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti di segreteria, marche erariali ed eventuali spese. Il deposito cauzionale eventualmente ancora nella disponibilità del Comune, sarà svincolato integralmente sia nel caso di rinuncia manifestata prima della presentazione del progetto ed entro i termini di cui al precedente art. 19, sia nel caso in cui essa intervenga dopo la realizzazione dell'opera, se questa risulta conforme al progetto approvato.

Nel caso di rinuncia manifestata in corso di realizzazione dell'opera, lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla previa verifica dello stato dei luoghi ed all'eventuale necessità di effettuare interventi per la messa in pristino dell'area oggetto della concessione.

Art. 23 Defunti tumulati in sepolture di cui a concessioni decadute, revocate, estinte o oggetto di rinuncia

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia ed estinzione, in mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture di defunti ancora presenti nella tomba, i feretri saranno inumati nel campo decennale o indecomposti; i resti e le ceneri saranno conferiti nell'ossario o nel cinerario comune.

Art. 24 Rientro in possesso di aree e manufatti da parte del Comune

Trattandosi di beni demaniali, le aree e gli spazi cimiteriali sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili. Il diritto di proprietà di questi beni in capo al Comune è imprescrittibile. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù.

Per quanto sopra, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento.

In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia della concessione, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza e i manufatti per la tumulazione rientrano nella disponibilità del Comune, che diventa

⁹Art. 25 del R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

⁸Art. 25 del R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

¹⁰Art. 25 del R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

proprietario di ogni opera realizzata dal concessionario, senza che questi possa accampare alcuna pretesa o diritto di sorta.

Art. 25 Destinazione delle tombe di famiglia

Le tombe di famiglia rientrate nella disponibilità del Comune possono essere nuovamente concesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esse sono. L'Amministrazione comunale stabilisce, di volta in volta, le modalità e i corrispettivi di concessione dei manufatti. Essi saranno determinati in relazione alla superficie occupata e al valore del manufatto nello stato di fatto in cui esso versa.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale destinare i defunti eventualmente ancora presenti nella tomba, secondo quanto disposto nel precedente art. 23.

TITOLO V - REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI

Art. 26 Orari di apertura dei cimiteri e atti esposti al pubblico

Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e sono esposti al pubblico al loro ingresso e con gli strumenti di comunicazione ritenuti più opportuni dall'Amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale potrà vietare l'accesso o interdire delle zone al pubblico per cause di forza maggiore o per la salvaguardia della pubblica incolumità.

E' parimenti esposto al pubblico, all'ingresso dei cimiteri, l'estratto del regolamento recante le regole comportamentali da tenere all'interno dei cimiteri di cui al presente titolo.

Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri e affissi in luogo ben visibile, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione e quelli dei reparti dove sono collocati i manufatti la cui concessione è scaduta, ovvero prossima alla scadenza. I manifesti relativi alle esumazioni hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. Parimenti hanno valore di notifica agli interessati della data dalla quale si procederà all'attività di estumulazione, i manifesti recanti l'elenco dei reparti i cui manufatti sono scaduti o in scadenza di concessione. Sui manifesti è altresì indicata la data entro la quale i cittadini devono autonomamente attivarsi per acquisire le informazioni anzidette, al fine di porre in essere i conseguenti adempimenti.

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, registra i dati personali dei defunti, diversi da quelli sensibili e giudiziari. Per facilitare la ricerca dell'ubicazione dei defunti sepolti nei cimiteri comunali, l'Amministrazione rende disponibili, mediante comunicazione e/o diffusione, anche con modalità informatizzata e tramite web, solo i dati necessari ad individuare il luogo ove i defunti sono deposti.

Le modalità di accesso telematico ai dati necessari per la ricerca del luogo di sepoltura dei defunti, nonché le misure di sicurezza dei sistemi e dei dati stessi, sono definite con apposite regole tecniche da adottare dalle Unità organizzative competenti.

Non è ammesso il riutilizzo dei dati messi a disposizione.

Art. 27 Circolazione veicolare

L'ingresso nei cimiteri è consentito a piedi e, ove possibile, in bicicletta. Potrà essere limitato l'accesso in bicicletta qualora la presenza di alterazioni della pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o impedimenti di varia natura, non garantiscano la sicurezza della circolazione.

E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato, non preventivamente autorizzato, ovvero non munito del contrassegno per disabili; in tal caso l'accesso dell'automezzo sarà consentito solo se il disabile è a bordo dell'autovettura. Tali veicoli possono accedere al cimitero e circolare solo secondo orari e percorsi prestabiliti.

All'entrata, all'uscita e all'interno dei cimiteri, tutti i veicoli potranno essere ispezionati dal personale comunale e il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

All'interno dei cimiteri vige il codice della strada e le leggi complementari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare a velocità molto ridotta. La sosta dei veicoli sui marciapiedi, nelle aree di acciottolato e sui manti erbosi è vietata.

Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti o eccezionali.

I veicoli e/o i soggetti inadempienti potranno essere sanzionati a norma del vigente codice della strada.

Art. 28 Regole comportamentali

Nei cimiteri è vietato a chiunque:

- 1. gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
- 2. calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
- 3. sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
- 4. fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;
- l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentano in modo indecoroso;
- 6. esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;
- 7. asportare fiori e piante dal cimitero;

- 8. disturbare e allontanare le colonie feline presenti nei Cimiteri così come previsto dalla normativa vigente;
- 9. fumare.

E' consentito l'ingresso, anche fuori orario, ai volontari regolarmente autorizzati dall'Ufficio Tutela Animali del Comune di Milano, che si occupano delle colonie feline regolarmente censite all'interno dei Cimiteri. La Giunta comunale potrà autorizzare specifiche attività, anche commerciali (nel rispetto della sacralità del luogo), all'interno dei cimiteri, per la valorizzazione degli aspetti culturali e sociali.

Sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale, quali, a titolo esemplificativo, impossessarsi di fiori, arbusti e oggetti, l'accattonaggio, infastidire i visitatori.

E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salva motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati. Fatto salvo il diritto di informazione, qualunque ripresa da parte di troupe televisive deve essere preventivamente autorizzata.

E' consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione nell'apposito trasportino e ai cani se tenuti al guinzaglio; quelli di piccola taglia possono essere tenuti anche nel trasportino; quelli di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e non far imbrattare i luoghi.

Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.

Art. 29 Oggetti, fiori e piante ornamentali

Nelle sepolture decennali è consentito deporre sulle tombe fiori recisi e piante in vaso e piantare, sul retro della sepoltura, essenze nane, fiori o arbusti, purché non assumano proporzioni eccessive. Gli stessi dovranno essere contenuti entro l'area di pertinenza di ciascuna tomba come specificata nell'allegato 1 al presente regolamento, non invadendo e non creando pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e non arrecando danno alle strutture cimiteriali.

Parimenti, sulle tombe di famiglia è consentito deporre fiori recisi e piante in vaso. Eventuali piantumazioni al di fuori dell'area concessa e nelle sue immediate adiacenze dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale, compatibilmente alla disponibilità di spazio e sempreché non arrechino pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e danno alle strutture cimiteriali.

Negli ossari, cinerari e nei reparti di colombari è consentito adornare il loculo con fiori recisi. In tali reparti è severamente vietato l'uso di oggetti a fiamma libera.

Non è consentito occupare gli spazi comuni o quelli tra le sepolture con oggetti o vasi; quanto collocato irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte. In difetto, il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento.

E' consentito collocare sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo. Qualora tali oggetti non rispettino i criteri di cui sopra, il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento.

Art. 30 Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri

Le ditte che intendono svolgere nei cimiteri, per conto di cittadini, lavori connessi alla propria attività d'impresa, devono essere autorizzate ad operare nelle aree cimiteriali. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, sospensione e ritiro si rimanda alla relativa disciplina interna.

Nella prospettiva di favorire la tutela dei diritti di informazione e di trasparenza verso i cittadini, verrà adottato un codice di comportamento da sottoscriversi a cura delle imprese aderenti.

I lavori possono essere svolti solo nei giorni feriali. L'Amministrazione comunale può vietare l'accesso nei giorni di particolare afflusso di pubblico.

Le imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri forniscono al proprio personale apposito tesserino di riconoscimento munito di fotografia, da esporre in modo chiaramente visibile.

Nel caso di attività che impattino in modo eccessivo sull'ambiente, l'Amministrazione comunale potrà intimarne la sospensione immediata. La stessa attività potrà essere ripresa solo una volta eliminate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

Art. 31 Lavori nei cimiteri

Nei cimiteri sono, di regola, eseguiti lavori per la costruzione di nuove tombe ovvero di manutenzione di quelle esistenti. Per la loro realizzazione occorre essere in possesso dei relativi titoli abilitativi in materia edilizia.

Nei cimiteri è, in genere, vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti pronti per essere posati. Per particolari e giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può autorizzare l'esecuzione in loco di piccole lavorazioni. La permanenza all'interno del cimitero è consentita per il tempo necessario al completamento degli interventi ed è strettamente connessa al percorso ed alla località dove viene effettuato l'intervento.

Le imprese che accedono al cimitero devono avere ed esibire, a richiesta, apposita delega o l'autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali ad operare sulla sepoltura.

Le ore e/o i giorni in cui è consentito svolgere attività nei cimiteri sono stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione comunale.

E' comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi attività nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori.

E' altresì vietato l'inizio o l'esecuzione di lavori nei giorni 31 ottobre, 1° e 2 novembre.

E' fatto assoluto divieto di occupare aree cimiteriali senza preventiva autorizzazione.

Per la corresponsione di eventuali canoni per l'occupazione delle aree cimiteriali da parte di terzi, si rimanda allo specifico regolamento comunale.

La terra e i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori dovranno essere confinati nelle aree di cantiere, preventivamente consegnate dall'Amministrazione comunale.

La recinzione dell'area consegnata all'impresa deve essere adeguatamente segnalata e impedire l'accesso non intenzionale dei visitatori, garantendone, al contempo, l'incolumità.

Eventuali oggetti o materiali rinvenuti fuori dall'area consegnata potranno essere rimossi dal Comune senza preventivo avviso. I costi di rimozione, maggiorati delle spese generali sostenute dall'Amministrazione, saranno addebitati all'impresa. Di tale inadempienza risponde solidalmente il concessionario, anche mediante l'escussione, in tutto o in parte, del deposito cauzionale di cui all'art. 17 del presente regolamento.

E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati, all'atto della loro riconsegna al Comune e allo smaltimento delle terre provenienti dagli scavi, di eventuali macerie e quant'altro nelle pubbliche discariche. La Direzione del Cimitero si riserva la facoltà di richiedere riscontro dell'avvenuto smaltimento dei residui di qualunque lavorazione.

Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione delle tombe ed è, pertanto, sollevata e indenne da qualunque responsabilità connessa.

Il concessionario della sepoltura o suo delegato, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, può effettuare sulla propria sepoltura piccoli lavori che non richiedano l'impiego di attrezzature complesse o particolare perizia e non siano causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.

L'introduzione o l'asportazione di manufatti deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; su richiesta del personale comunale, le ditte dovranno consentire i controlli delle cose trasportate negli automezzi, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione ad accedere nei cimiteri.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 32 Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche

Le comunicazioni inerenti alle tombe di famiglia e ai manufatti per la tumulazione saranno sempre indirizzate ai concessionari. In seguito alla morte del concessionario della tomba di famiglia, devono essere comunicati al Comune gli eredi per successione legittima o testamentaria che subentrano nella concessione per darvi esecuzione, i quali hanno l'obbligo di designare, dandone comunicazione al Comune, il referente che agisce in nome e per conto degli stessi.

Il concessionario, i familiari dei defunti sepolti nei campi decennali, nelle cellette e nei colombari e i referenti delle comunicazioni come sopra definiti, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata comunicazione di designazione del referente o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.

Per i manufatti di tumulazione, chiunque richieda la sepoltura di un defunto o un'operazione cimiteriale o l'incisione dell'epigrafe agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso dei soggetti titolati a disporre del defunto e del concessionario del manufatto di tumulazione.

Art. 33 Sanzioni amministrative

Per le violazioni indicate nell'allegato 2 si applicano le sanzioni in esso riportate.

Per l'inosservanza agli ulteriori obblighi, previsti nel presente regolamento, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per le violazioni agli obblighi inerenti la circolazione veicolare all'interno dei cimiteri, si applicano le sanzioni di cui al codice della strada e alle leggi correlate.

Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti generali.

Per la loro irrogazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera del personale comunale o della Polizia Locale; non è consentito il pagamento nelle mani dell'accertatore.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

In caso di inadempienze reiterate del presente regolamento, le imprese possono essere sottoposte alla sanzione della motivata sospensione dal registro di cui all'articolo 7, o dell'autorizzazione, di cui all'art. 30, secondo i criteri e con le gradualità da stabilirsi nella relativa disciplina interna.

Art. 34 Norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal sessantesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale. Esso abroga tutte le disposizioni del regolamento previgente e di tutti i provvedimenti in contrasto.

Le disposizioni si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia sono riconosciuti i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o di regolamenti previgenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali in vigore e, in particolare, al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n. 130/2001, alla Legge Regione Lombardia n. 33/2009, al Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le circolari vigenti in materia.

ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE

FERETRI PER INUMAZIONE

In genere, i feretri destinati ad inumazione sono confezionati con la sola cassa di legno, in conformità alle norme vigenti¹¹; qualora nel cimitero giungano feretri realizzati con duplice cassa, di legno e di zinco, se quest'ultima è posta all'esterno, dovrà essere rimossa prima dell'inumazione. Qualora sia interna al feretro, dovranno essere praticati dei tagli sulla stessa.

FOSSE DI INUMAZIONE

Ciascuna fossa destinata all'inumazione di adulti deve essere scavata a una profondità non inferiore a m 1,50 dal piano di campagna. Le dimensioni in pianta sono quelle disciplinate dalla normativa vigente¹². La distanza fra due sepolture contigue non deve essere inferiore a m 0,50 sui lati della sepoltura e a m 0,80 sulle testate.

Ciascuna fossa destinata all'inumazione di bambini deve essere scavata a una profondità non inferiore a m 1,00 dal piano di campagna. Le dimensioni in pianta sono quelle disciplinate dalla normativa vigente¹³. La distanza fra due sepolture contigue non deve essere inferiore a m 0,30 sui lati della sepoltura e a m 0.80 sulle testate.

Ciascuna fossa destinata all'inumazione di indecomposti deve essere scavata a una profondità non inferiore a m 1,00 dal piano di campagna.

Le dimensioni in pianta dei giardinetti sulle sepolture di adulti non devono essere superiori a m 1,70 per m 0,80; nel caso di sepolture di bambini, le dimensioni in pianta dei giardinetti non devono essere superiori a m 1,20 per m 0,50.

Le dimensioni in pianta dei monumenti sulle sepolture di adulti non devono essere superiori a m 1,80 per m 0,80; nel caso di sepolture di bambini, le dimensioni in pianta dei monumenti non devono essere superiori a m 1,30 per m 0,50. La loro altezza non deve superare m 1,50 per gli adulti e m 1,10 per i bambini. La posa dei monumenti deve avvenire non prima siano trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione e, in ogni caso, successivamente all'allestimento del campo.

E' consentita la realizzazione di un monumento unico per l'ornamento di sepolture contigue; in questo caso la profondità massima del monumento non deve essere superiore a m 1,80. Il requisito della contiguità deve essere soddisfatto con riferimento al lato più lungo della sepoltura.

I monumenti collocati sulle sepolture decennali devono recare inciso, sulla parte anteriore della faccia destra del massello, con caratteri aventi altezza pari a cm 3, il numero progressivo della sepoltura e il marchio o la ragione sociale della ditta che ne ha avuto commissionata la realizzazione. La superficie occupata dal marchio o dalla ragione sociale non deve essere superiore a cm 10 di lunghezza e cm 2 di altezza.

Nei campi indecomposti non è consentita la posa di monumenti.

Lo spessore degli elementi orizzontali (massello) non deve essere inferiore a cm 5,0 per gli adulti e a cm 4,0 per i bambini. Gli elementi verticali devono avere uno spessore non inferiore a un decimo della loro altezza.

E' prescritto l'uso di spine in acciaio per il collegamento degli elementi verticali con quelli orizzontali. Il monumento deve avere requisiti di stabilità e durata nel tempo e non avere parti amovibili.

FERETRI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE

I feretri destinati a tumulazione e cremazione sono confezionati in conformità alle norme vigenti¹⁴. Per il confezionamento di feretri destinati alla cremazione è ammesso l'impiego di cofani mortuari in cellulosa con bordo legno in monoblocco, se muniti delle prescritte autorizzazioni.

Per facilitarne la movimentazione, i feretri destinati alla tumulazione e alla cremazione devono essere sprovvisti di piedini.

Per la tumulazione in loculo aerato, non è ammessa la cassa metallica interna o esterna alla cassa di legno. All'interno della cassa deve essere inserito un prodotto a base batterico-enzimatica, biodegradante,

¹¹All. 3 del R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

¹²D.P.R. 10.9.90 n.285 e s.m.i.

¹³D.P.R. 10.9.90 n.285 e s.m.i.

¹⁴D.P.R. 10.9.90 n.285 e s.m.i. e All. 3 del R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

favorente i processi di mineralizzazione, nella quantità prescritta dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato.

SPAZI PER TUMULAZIONE

Le dimensioni delle cellette per resti ossei e ceneri e dei colombari devono rispettare quelle previste dalle norme vigenti¹⁵.

Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all'esterno dei colombari e delle cellette per resti ossei e ceneri sono applicate delle lastre di materiale lapideo fornite dall'Amministrazione. Su tali lastre è consentito effettuare delle lavorazioni, a carico del concessionario, per l'applicazione di portafiori, fotoceramiche, portalampade e per le incisioni epigrafiche e di eventuali decori.

Non sono ammesse applicazioni in ferro e in ghisa.

Sui colombari i portafiori avranno dimensioni massime di cm 30,0 per cm 18,0 se verticali, di cm 20,0 per cm 45.0 se orizzontali.

Eventuali applicazioni e decori non devono complessivamente occupare una superficie della lastra maggiore di un quinto della stessa; la loro sporgenza rispetto alla lastra non deve essere superiore a cm 15,0.

Sulle cellette per resti ossei e ceneri i portafiori avranno dimensioni massime di cm 12,0 per cm 7,0 se verticali, cm 16,0 per cm 8,0 se orizzontali.

Eventuali applicazioni e decori non devono complessivamente occupare una superficie della lastra maggiore di un quarto della stessa; la loro sporgenza rispetto alla lastra non deve essere superiore a cm 8,0.

Le lastre devono recare inciso sul lato visibile in uno dei due angoli superiori il numero progressivo della sepoltura, con caratteri aventi altezza pari a cm 3,0.

E' consentita, nella parte inferiore della lastra, l'incisione del marchio o della ragione sociale della ditta che ne ha avuto commissionata la realizzazione; la superficie occupata non deve essere superiore a cm 2 di lunghezza e cm 1 di altezza.

Per la costruzione di nuovi reparti di colombari e cellette, la numerazione delle lastre deve essere progressiva e a pettine, dal basso verso l'alto.

TOMBE DI FAMIGLIA

Nei cimiteri possono essere realizzate le seguenti tombe di famiglia:

- edicole o cappelle;
- giardini singoli e doppi;
- giardini e pilastri cinerari.

EDICOLE

Le edicole sono costruzioni che si sviluppano dentro e fuori terra, destinate alla tumulazione di feretri, resti ossei e ceneri. I volumi fuori terra possono essere chiusi o aperti.

Il numero degli spazi tumulativi che si possono realizzare per questa tipologia di sepoltura è in funzione delle misure previste, di cui si dirà appresso, stabilendo, la tariffa di concessione, il numero di colombari assentibili.

Le aree per la realizzazione di edicole, fatti salvi i limiti imposti dai piani attuativi di lottizzazione, hanno dimensioni massime, in pianta, di m 4,50 per m 4,50. Su esse potranno essere costruiti edifici aventi altezza massima di m 6,50 misurata dal piano campagna. Nel caso di copertura a falda, è ammessa la possibilità di realizzare il colmo del tetto alla quota di m 7,00 dal piano campagna.

E' ammessa la costruzione di un unico locale ipogeo, avente dimensioni massime in pianta contenute nella superficie concessa e altezza utile non superiore a m 3,00.

In ogni caso il numero complessivo di posti salma non deve superare il numero di posti salma previsto dal contratto.

Un esemplare delle chiavi per accedere nelle edicole deve essere consegnata all'Amministrazione comunale.

GIARDINI SINGOLI E DOPPI

¹⁵All. 2 del R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

I giardini singoli e doppi si sviluppano dentro e fuori terra. Sono destinati alla tumulazione di feretri, resti ossei e ceneri. I volumi fuori terra non destinati a sepoltura devono essere senza copertura, aperti o parzialmente aperti. E' ammessa deroga alla realizzazione delle coperture per riconosciuta qualità della proposta progettuale.

Le aree per la realizzazione dei giardini singoli hanno dimensioni di m 2,30 per m 2,60; i monumenti hanno dimensioni massime di m 1,20 per m 2,50.

Le aree per la realizzazione dei giardini doppi hanno dimensioni di m 3,25 per m 2,60; i monumenti hanno dimensioni massime di m 3,25 per m 2,50.

Le strutture interrate non dovranno spingersi oltre m 5,50 dal piano campagna.

I monumenti da realizzare sui giardini devono avere altezza massima di m 2,50 salvo diverse disposizioni prescritte per i singoli campi, con possibilità di deroga alla misura indicata in altezza per riconosciuta qualità della proposta progettuale.

Nei giardini singoli è possibile costruire un posto salma e lo spazio resti/ceneri fuori terra.

Nei giardini doppi è possibile costruire due posti salma e gli spazi resti/ceneri fuori terra.

In ogni caso il numero complessivo di posti salma e di cellette per resti e ceneri non deve superare quello previsto dal contratto.

Sia nei giardini singoli, sia nei giardini doppi la movimentazione delle salme all'interno delle strutture interrate deve avvenire esclusivamente attraverso un locale (vestibolo), per il diretto accesso ai feretri.

La sistemazione superficiale del vestibolo presente nei giardini singoli deve essere decorosa e ordinata. A tale riguardo, non è ammessa la collocazione sul vestibolo di lastre di nessuna foggia e materiale. Sono tuttavia ammessi elementi decorativi che ne ricoprano parzialmente la superficie, nella misura massima dei quattro quinti della stessa.

Gli elementi utilizzati per la chiusura del vestibolo devono avere adeguata resistenza meccanica, per non subire deformazioni o rotture in seguito al passaggio di mezzi leggeri.

Nei giardini doppi la lastra costituente il monumento in corrispondenza del vestibolo deve essere realizzata con elementi facilmente amovibili.

Lo spessore degli elementi orizzontali non deve essere inferiore a cm 15,0.

E' prescritto l'uso di spine in acciaio per il collegamento degli elementi verticali con quelli orizzontali. Il monumento deve avere requisiti di stabilità e durata nel tempo e non avere parti amovibili.

GIARDINI E PILASTRI CINERARI

I giardini e i pilastri cinerari sono manufatti destinati ad accogliere ceneri e resti ossei. I giardini si sviluppano dentro e fuori terra; i pilastri esclusivamente fuori terra.

Le aree per la realizzazione dei giardini cinerari hanno dimensioni di m 1,00 per m 1,00; se abbinati a un vestibolo, essi hanno dimensioni di m 1,00 per m 2,00.

La profondità massima raggiungibile della parte dentro terra è di m 1,25 rispetto al piano di campagna; di m 2,40 rispetto al piano di campagna, in presenza di vestibolo.

La parte fuori terra, di altezza massima di m 2,00, è costituita dal monumento. Essa può essere destinata alla tumulazione di cassette per resti e ceneri.

Il pilastro cinerario è una struttura atta a contenere cassette per resti e ceneri, di norma realizzata all'interno di gallerie e reparti. L'altezza massima deve essere contenuta entro m 2,00.

La sistemazione superficiale del vestibolo deve essere decorosa e ordinata. A tale riguardo, non è ammessa la collocazione sul vestibolo di lastre di nessuna foggia e materiale, tranne per i cinerari da realizzare al cimitero Monumentale. Sono tuttavia ammessi elementi decorativi che ne ricoprano parzialmente la superficie, nella misura massima dei quattro quinti della stessa.

Gli elementi utilizzati per la chiusura del vestibolo devono avere adeguata resistenza meccanica, per non subire deformazioni o rotture in seguito al passaggio di mezzi leggeri.

NORME COMUNI

La realizzazione delle tombe di famiglia deve rispettare le norme tecniche sulle costruzioni (DM 14.1.2008, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.2.2008 – S.O. n. 30 e s.m.i.). L'edificio deve garantire stabilità e durabilità nel tempo, da assicurare attraverso una costante attività di manutenzione del manufatto, da parte del concessionario.

La parte dentro terra degli edifici deve essere realizzata mantenendo un franco ragionevole rispetto al livello dell'eventuale falda idrica sottostante; al riguardo, l'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità rispetto ad eventuali risalite del livello della falda idrica, che determinino la riduzione o l'annullamento di detto franco.

E' ammessa la realizzazione della parte dentro terra in falda, previa l'adozione dei necessari accorgimenti di carattere tecnico per impedire infiltrazioni di acqua all'interno del manufatto¹⁶.

I manufatti cimiteriali realizzati nelle tombe di famiglia devono rispettare le dimensioni e le modalità costruttive contenute nell'all. 2 del Regolamento Regionale 6/2004 e s.m.i.

Gli elementi scultorei delle sepolture novantanovennali non devono essere opere di produzione in serie o copie di altre.

I monumenti collocati sulle sepolture devono recare inciso, sulla parte anteriore della faccia destra, in basso, con caratteri aventi altezza pari a cm 3, l'identificativo della sepoltura e il marchio o la ragione sociale della ditta che ne ha avuto commissionata la realizzazione. Sul monumento può essere parimenti inciso il nome dell'autore del medesimo con le stesse caratteristiche dimensionali già sopraindicate.

La superficie occupata dal marchio o dalla ragione sociale non deve essere superiore a cm 10 di lunghezza e cm 2 di altezza.

E' consentita l'applicazione di fotoceramiche con l'effige dei defunti tumulati nella sepoltura.

PROGETTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

Le tombe di famiglia sono realizzate previa presentazione agli uffici comunali, entro un anno dalla stipulazione del contratto di concessione, del progetto della loro costruzione, redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

Il progetto deve essere preventivamente assentito dall'ASL e, qualora riguardi la realizzazione di una tomba di famiglia nel cimitero Monumentale, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

Gli interventi di manutenzione si suddividono in:

- a) Ordinaria: consistente nell'insieme delle azioni manutentive che hanno come scopo quello di riportare allo stato originario il manufatto, senza modificarne o migliorarne le funzioni svolte.
- b) Straordinaria: consistente nell'insieme delle azioni manutentive, il cui scopo non è dettato da un'esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma di modificare e migliorare le funzioni svolte.
- c) Restauro conservativo: consistente nell'insieme delle azioni manutentive volte alla conservazione e al recupero degli edifici ovvero ad un loro adeguamento funzionale, mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Al di fuori degli interventi di piccola manutenzione svolti direttamente dal concessionario della sepoltura e di quelli di manutenzione ordinaria, tutti gli interventi sopraindicati necessitano, per essere effettuati, di un titolo edilizio abilitativo, come previsto dalla normativa in materia di edilizia¹⁷.

I progetti riguardanti la manutenzione di manufatti collocati nel cimitero Monumentale, ovvero di quelli per i quali sia stato pronunciato l'interesse storico artistico del manufatto, devono essere preventivamente assentiti dalla competente Soprintendenza del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali.

Ai progetti di variante, se riguardanti modifiche sostanziali al progetto originariamente approvato, si applica la medesima disciplina di cui sopra.

Per l'approvazione dei progetti, il Comune si avvale dell'apposita Commissione istituita presso la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, o di altro Organo equivalente, che valuta gli aspetti estetici, di decoro e di contestualizzazione dei manufatti da realizzare, ad eccezione dei casi per i quali è obbligatorio acquisire l'assenso della competente Soprintendenza del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali. Le varianti non sostanziali sono approvate dall'Amministrazione comunale senza previo parere della Commissione suddetta.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

¹⁶Cfr. art. 16 c. 7 R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.

¹⁷DPR 6.6.2001 n. 380 e s.m.i. e Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Gli aspetti procedurali connessi all'approvazione dei progetti e alla realizzazione e manutenzione delle tombe di famiglia sono demandati a specifica disciplina interna.

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture e di tutti gli arredi e complementi di arredo amovibili è effettuata a cura e spese del concessionario o degli aventi titolo, che sono responsabili civilmente e penalmente di ogni danno occorso a persone e cose, determinato dalla carenza di manutenzione.

Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura per l'incolumità pubblica.

Nessun intervento manutentivo può esser eseguito sulle sepolture senza la preventiva comunicazione agli uffici comunali, ovvero la prescritta autorizzazione.

In caso di pericolo per la pubblica incolumità, nelle more degli interventi manutentivi sopraindicati, il Comune può mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di rivalsa delle spese sostenute, nei confronti del concessionario o degli aventi titolo.

Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente nel cimitero, senza l'asportazione dei monumenti, di parte di essi o dei segni funebri. Nel caso d'impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.

EPIGRAFI

Sulle sepolture deve essere iscritto, con modalità durature e non facilmente alterabili, il nome, il cognome e almeno indicata la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.

L'iscrizione è subordinata al preventivo nulla osta, da parte degli uffici comunali.

Essa è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura da parte del defunto a cui si riferisce e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa.

I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.

I nomi d'arte o i nomignoli sono consentiti, previo nulla osta degli uffici comunali, solamente sul secondo rigo e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.

Parimenti devono essere autorizzate dagli uffici comunali le epigrafi non riguardanti il nome dei defunti. Il Comune si riserva la facoltà d'imporre ai concessionari le caratteristiche delle epigrafi per renderne uniforme la loro fattura all'interno di specifici reparti.

<u>ALLEGATO 2 – TABELLA DELLE VIOLAZIONI</u>

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO DELLA SANZIONE
Divieto di procacciamento e di contrattazione nelle strutture comunali (art. 4)	Da € 25,00 a € 500,00
Svolgimento di corteo non autorizzato (art. 7.2)	Da € 25,00 a € 500,00
Sosta del feretro non autorizzata (art. 7.2)	Da € 25,00 a € 250,00
Gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori (art. 28)	Da € 25,00 a € 250,00
Calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni, fatto salvo il risarcimento del danno (art. 28)	Da € 25,00 a € 250,00
Sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi (art. 28)	Da € 25,00 a € 150,00
Fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione (art. 28)	Da € 25,00 a € 150,00
L'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentano in modo indecoroso (art. 28)	Da € 25,00 a € 90,00
Lavorazione di materiali non autorizzata (art. 31)	Da € 25,00 a € 500,00
Mancata esibizione di delega o autorizzazione (art. 31)	Da € 25,00 a € 250,00
Esecuzione di attività nei giorni festivi (art. 31)	Da € 25,00 a € 250,00
Esecuzione di attività in giornate particolari (art. 31)	Da € 25,00 a € 500,00
Occupazione di aree cimiteriali senza autorizzazione (art. 31)	Da € 25,00 a € 500,00
Introduzione o asportazione di manufatti senza autorizzazione (art. 31)	Da € 25,00 a € 500,00
Abbandono e scarico di macerie e materiali di risulta in genere (art. 31)	Da € 25,00 a € 500,00

INDICE ANALITICO

	estinzione14
A	estumulazione
	estumulazioni10
affidamento 4: 10	esumazione4; 9; 10; 16
affido	esumazioni 10; 16
ascendenti4; 12	
autofunebre7	
autorunes.	F
В	Famedio8
	famiglia bisognosa4
benemeriti8	feretri6; 7; 9; 10; 14; 20; 21; 22
	feretro4; 7; 9; 20; 25
	feti8; 10; 12
C	fossa20
	fotoceramiche21; 23
campi ossari e cinerari8	
campo comune4; 8	
campo indecomposti8; 10	G
cellette9; 21	
ceneri	giardini 21; 22
cinerari8; 17; 21; 22	,
cinerario	
circolazione	1
civico obitorio6; 7	
,	indigente4
colombari	inumazione8; 10; 20
concessionario5; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 23;	iscrizione
24	13011210110
concessione 4; 5; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 21; 23	
conferimento	L
controlli	
cremazione4; 6; 8; 9; 12	lastra14; 21; 22
custodia5	1300 0
D	М
decadenza12; 13; 14	messa in pristino14
deposito cauzionale	mineralizzato10
diritto d'uso	monumento13; 20; 22
discendenti	
disinteresse	
dispersione4; 9; 10; 12	0
uispersione4, 9, 10, 12	
	ossari 8; 17
E	ossario 4; 8; 9; 10; 12; 14
_	, ., . ,
edicole21	P
epigrafe14	Γ
epigrafi24	
_	parti anatomiche8; 10; 12
Pagina	

perpetuità13	servizio funebre4; 7
pilastri21; 22	stato di abbandono13; 14
pilastro22	
prodotti abortivi10; 12	Τ
R	tariffa9; 10; 12; 21
	Tariffe4
rateazione 5; 13; 14	tomba di famiglia8; 12; 13; 23
Registro delle Unioni Civili12	tombe di famiglia 5; 12; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 23
resti 4; 7; 9; 10; 12; 14; 21; 22; 24	traslazione13
revoca12; 13; 14	trasporto4; 6; 7; 10
rinnovo4; 9; 10; 13; 14	troupe17
rinuncia14	tumulazione
	tumulazioni privilegiate7
S	
	U
sala del commiato6	
sala per le commemorazioni civili7	urna 9; 10
sanzioni25	urne cinerarie9
sarcofagi9	
sepolcro 10; 13	
sepoltura 4; 7; 8; 10; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24	V
sepolture5; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 23; 24	veicolo16
sennellimento 6: 8: 12	vestibolo 22